


Registro generale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## COMUNE DI MISILMERI

Area 6 : Demografica e Legale .

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 17 / A.6 del registro

Data **3.03.2015**

**Oggetto:** Giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dal Sig. Grimaldi Alberto contro il Comune di Misilmeri. Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Emanuele Catania, quale difensore dell'Ente.

---

Il giorno 3 marzo 2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta dott. Caterina Cimò, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

REGISTRO GENERALE N. 146

## Il Responsabile dell'Area 6

### Premesso:

Che con atto di citazione in data 16 settembre 2014, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 15 ottobre 2014, al n. 32081, notificato mediante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese il 15 ottobre 2014, in atti, il sig. Grimaldi Alberto, nato a Palermo il 26 giugno 1973 (C.F. GRMLRT73H26G273L), elettivamente domiciliato in Termini Imerese, nella via Mazzini n. 7, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sansone, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del predetto atto, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Marcello Rizzo, chiama il Comune di Misilmeri, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, a comparire innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese, all'udienza fissata per il giorno 9 febbraio 2015, per chiedere, tra l'altro, reiectis adversis, quanto segue:

- 1) Ritenere e dichiarare la responsabilità del Comune di Misilmeri ex art. 2043 c.c. per il danno subito dal sig. Grimaldi in data 1/3/2012, a seguito dell'evento, in quanto Ente preposto per legge al controllo e alla prevenzione del randagismo;
- 2) Per l'effetto, condannare il Comune di Misilmeri al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. Grimaldi e quantificabili in: **a) euro 190.045,00** per il danno permanente da lesione all'integrità psico – fisica dallo stesso subito, oltre interessi legali a far data dall'insorgenza del credito e fino al soddisfo o quelle altre maggiori o minori somme che riterrà dovute e comunque entro i limiti del giudice adito; **b) euro 22.080,00** per il danno biologico temporaneo (da invalidità temporanea assoluta di giorni duecentotrenta), oltre interessi legali a far data dall'insorgenza del credito e fino al soddisfo; **c) euro 559,50** per tutte le spese mediche documentate e sostenute dall'odierno attore, a seguito del sinistro occorso, maggiorate degli interessi legali dall'insorgenza e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;

Che l'atto di citazione *de quo* scaturisce dal sinistro occorso in data 1 marzo 2012 al sig. Grimaldi Alberto, dipendente di poste Italiane S.p.A. ed applicato presso il CSD di Misilmeri come portalettere, il quale mentre percorreva, al fine di consegnare la corrispondenza, durante l'orario di servizio, con il motociclo aziendale, la Contrada Mistretta, sita in Misilmeri, veniva improvvisamente inseguito ed aggredito da un branco di cani randagi, posizionati sul margine della strada di campagna all'altezza del numero civico 13; inoltre, un ulteriore cane randagio, sbucando improvvisamente da un cespuglio, impattava con violenza contro il motociclo in marcia, condotto dal sig. Grimaldi, facendolo cadere rovinosamente a terra;

Che in conseguenza dell'occorso sinistro, il sig. Grimaldi riportava diverse lesioni fisiche e veniva poi sottoposto a due interventi chirurgici, nonché a vari

trattamenti di carattere medico e riabilitativo, che comportavano un'assenza prolungata dal servizio;

Che a seguito di richiesta di risarcimento danni ed atto di messa in mora datato 8 ottobre 2012, prot. n. 33987 del 9 ottobre 2012, in atti, a firma dell'avv. Marcello Rizzo, legale di controparte, con nota prot. n. 36483/505/A.I del 26 ottobre 2012, in atti, si provvedeva ad inoltrare, per il tramite del Broker dell'Ente, regolare denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice "Ariscom Assicurazioni S.p.A.", corrente in Roma, affidataria del servizio di copertura assicurativa della Responsabilità Civile Generale (R.C.T./O), giusta polizza assicurativa stipulata con la predetta Compagnia, vigente alla data del verificarsi del sinistro;

Che con nota del 10 luglio 2014, prot. n. 22888 del 21 luglio 2014, in atti, la compagnia Ariscom comunicava a questo Ente di non poter ammettere a risarcimento il sinistro in parola per "mancanza di accidentalità", stante che il fenomeno del randagismo in tale zona era stato oggetto di diverse segnalazioni al Comune da parte dei responsabili del Servizio Postale prima del verificarsi del sinistro;

Che, nonostante la reiezione del sinistro da parte della Compagnia contraente, con nota del 30 ottobre 2014, prot. n. 35476/1090/A6, in atti, l'Ufficio sinistri di questo Ente provvedeva a trasmettere alla stessa, per il tramite del broker del Comune "Counseling Broker s.r.l." l'odierno atto di citazione, per la relativa costituzione in giudizio, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale;

Che la predetta società di brokeraggio ha comunicato, per le vie brevi, il diniego da parte della Compagnia di costituirsi in giudizio, per le medesime ragioni per le quali a suo tempo il sinistro era stato respinto;

#### **Ciò premesso:**

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13 gennaio 2015, esecutiva a norma di legge, con la quale si è determinato quanto segue:

- a) Resistere al giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dal sig. Grimaldi Alberto con l'atto di citazione in premessa citato;
- b) Chiamare in garanzia la Compagnia assicuratrice "Ariscom Assicurazioni S.p.A.";
- c) Individuare il Legale esterno all'Ente, tra i professionisti iscritti nell'Elenco comunale degli avvocati, come in ultimo aggiornato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 14 del 6 maggio 2014, assicurando il criterio di rotazione, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi dell'art. 4, comma I, del vigente Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali;
- d) Dare atto che l'affidamento dell'incarico legale *de quo* sarà regolato da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 5 del più volte citato Regolamento,

da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

- e) Munire il presente atto deliberativo della clausola di immediata esecuzione, al fine di attendere ad ogni conseguente adempimento di natura gestionale, nell'approssimarsi dell'udienza di comparizione fissata per il 9 febbraio 2015.

Considerato che tra i professionisti in possesso di idonei requisiti per l'espletamento dell'incarico in parola e iscritti nel sopracitato Elenco comunale degli avvocati, la Giunta Comunale, nel precitato atto, ha individuato l'avv. Emanuele Catania del foro di Palermo, il quale all'uopo contattato ha manifestato l'interesse all'assunzione dello stesso;

Vista la determinazione del Responsabile *pro tempore* dell'Area 6 – "Demografica e Legale" n. 75 del 23 dicembre 2014, con la quale, nelle more della formale adozione dell'atto deliberativo di resistenza in giudizio, da parte della Giunta comunale, sopra richiamato, è stato assunto, nel pertinente capitolo di bilancio, l'impegno di spesa presunto, per far fronte agli oneri di difesa di cui trattasi;

Vista la nota del 17 gennaio 2015, prot. n. 1517 del 19 gennaio 2015, a firma dell'avv. Emanuele Catania, in atti, con la quale lo stesso, ha provveduto ad inviare il preventivo di spesa concernente diritti, onorari e spese di giudizio, relativi all'incarico in oggetto indicato, determinati nell'importo di € 6.518,20 oltre IVA e C.P.A. come per legge, per una somma complessiva di € 8.771,20;

Dato atto che il suddetto preventivo è stato redatto dal professionista in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettere g), h), i) e j), del vigente Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 1/A6 del 20 gennaio 2015, con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico legale di cui trattasi al suddetto professionista, secondo la regolamentazione di cui allo schema di convenzione allegato alla stessa, stipulata con il professionista individuato in pari data, ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e il medesimo;

Considerato che il Legale incaricato ha già provveduto al deposito, presso il Tribunale di Termini Imerese, della memoria difensiva per il Comune nonché della relativa documentazione, come si evince dalla comunicazione dello stesso in data 27 gennaio 2015, acclarata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 2600, in atti;

Vista la fattura n. 8 del 27 gennaio 2015, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 25 febbraio 2015 al n. 5797, allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, dell'importo di € 4.304,96 comprensivo di IVA e C.P.A., emessa dal predetto professionista;

Ritenuto, pertanto, poter procedere alla liquidazione della precitata fattura in favore del suddetto professionista, quale acconto su compenso per l'attività legale fin qui svolta;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

1. Liquidare e pagare l'importo complessivo di € 4.304,96 (comprensivo di IVA e CPA), in favore dell'Avv. Emanuele Catania del foro di Palermo, per far fronte agli oneri afferenti all'attività giudiziaria fin qui svolta, connessi alla resistenza al giudizio in commento, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato allo stesso, avente il seguente codice IBAN: IT 61Q076010460000027106079;
2. Dare atto che il superiore esito di € 4.304,96 trova imputazione sull'intervento codice 1.01.02.03, cap. Peg 124 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio esercizio finanziario 2014, giusta impegno di spesa n. 843/14, assunto con determinazione del Responsabile del Servizio pro tempore n. 75/A6 del 23 dicembre 2014, in premessa richiamata.

*Cod. Fatt. n. 339/15*  
*Liquid. 1/4/15*

**Il Responsabile del procedimento**  
(dott.ssa Valeria D'Acquisto)

**Il Responsabile dell'Area 6**  
(dott.ssa Caterina Cimò)

**VISTO per la liquidazione.**  
Il Funzionario responsabile Area II  
(Dr.ssa Bianca Fici)

---

---

Affissa all'albo pretorio il 01 APR. 2015  
Defissa il 17 APR. 2015

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 01 APR. 2015, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---